



**Contratto di somministrazione di lavoro
a tempo determinato N. BAR/2019/133064**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, redatta in duplice copia tra:

GENERAZIONE VINCENTE Agenzia per il Lavoro, aut. Ministero del Lavoro prot. n. 1110/SG del 26-11-2004 per la somministrazione di manodopera ed iscritta nell'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro Sez. 1, con sede legale in NAPOLI (NA), alla VIA GIOVANNI PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E7 cap 80143 C.F. e P.I. 07249570636, in persona del legale rappresentante p.l., MICHELE AMOROSO, rappresentato in questa sede dal consulente commerciale, di seguito e per brevità denominata "somministratore",

e
GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA con sede in BARI (BA), VIA CAPRUZZI SNC cap 70126, P.I. 93477940725 in persona del legale rappresentante PENDINGELLI MARIO o di soggetto delegato alla firma, di seguito e per brevità denominata "utilizzatore" -il somministratore e l'utilizzatore nel seguito, congiuntamente, anche le "parti" -

premessi che

- Le parti hanno sottoscritto condizioni generali di contratto che qui si intendono per integralmente richiamate e riportate e che completano e costituiscono parte integrante del presente contratto, di seguito e per brevità denominate "condizioni generali" si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Ricorso alla Somministrazione di Lavoro - L'utilizzatore ricorre alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e dichiara che sussistono le seguenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. Trattasi di primo rapporto intercorrente tra l'azienda utilizzatrice e il lavoratore somministrato, con durata non superiore a 12 mesi e pertanto non è necessaria l'indicazione delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/2015. L'azienda utilizzatrice dichiara espressamente di manlevare il somministratore relativamente a qualsivoglia conseguenza di natura sanzionatoria o risarcitoria che dovesse essere connessa con l'indicazione errata o non veritiera delle precedenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.

Le parti si danno atto che la somministrazione di manodopera verrà eseguita mediante l'invio di lavoratori: Lavoratore Svantaggiato; d) Dichiara di aver superato i 50 anni di età.

Art. 2 Durata del contratto - Il presente contratto è a tempo determinato, con inizio il 01-02-2019 e durata prevista fino al 31-12-2019, ed è in ogni caso prorogabile ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.. Si applicano gli artt. 2 e 4 delle condizioni generali.

Art. 3 Numero dei lavoratori da somministrare, mansioni, inquadramento e trattamento economico - n. 1 lavoratore con mansioni di ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA, inquadramento nel Gruppo C del CCNL per le Agenzie di somministrazione, al livello C1 del CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI (SU 5 GIORNI) con la qualifica IMPIEGATO e trattamento retributivo convenuto nel preventivo di riferimento ovvero nell'accordo quadro n. BAR/2019/27.

I lavoratori inviati in missione hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, come comunicato dall'utilizzatore nel preventivo nominato. Il somministratore corrisponde al lavoratore esclusivamente il trattamento economico direttamente riferito agli elementi comunicati dall'utilizzatore in preventivo. Si applica l'art. 9 delle condizioni generali.

Art. 4 Luogo e orario delle prestazioni La prestazione lavorativa verrà effettuata presso la sede e negli orari di seguito indicati:

luogo di svolgimento lavoro: VIA GENTILE SN - cap 70100 - BARI (BA)

orario settimanale: Part time

ARTICOLATO NEL SEGUENTE MODO: PART-TIME 20 ORE SETTIMANALI, IN BASE ALLE ESIGENZE DELL'UTILIZZATORE

Si applica l'art. 5 delle condizioni generali.

Art. 5 Patto di prova - Se compatibile con eventuali precedenti missioni, è previsto il periodo di prova come da CCNL per le Agenzie di Somministrazione. Si applica l'art. 6 delle condizioni generali.

Art. 6 Pagamento del trattamento economico e versamento dei contributi previdenziali - L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali. In ogni caso, l'utilizzatore è obbligato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro, ove anticipati dal somministratore. Si applicano gli articoli da 7 a 9, nonché gli articoli 13 e 19 delle condizioni generali.

Art. 7 Dichiarazione dell'utilizzatore - L'utilizzatore dichiara di essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente per il ricorso alla somministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto previste dalla legge o dai contratti collettivi applicabili, manlevando il somministratore da qualunque responsabilità in proposito. Il referente per i lavoratori in somministrazione è il Sig. PENDINGELLI MARIO. Si applica l'art. 10 delle condizioni generali.

Art. 8 Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori risoluzione contrattuale - Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., l'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. L'utilizzatore, inoltre, per quanto espressamente previsto dal nominato art. 35, comma 4, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. L'utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate mediante la compilazione, sottoscrizione e consegna al somministratore dell'apposito modulo allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto. L'incaricato di fornire ai lavoratori le informazioni in materia è il Sig. PENDINGELLI MARIO. La sorveglianza sanitaria, ove prevista, è a carico dell'utilizzatore. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce causa di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore, che resta tenuto all'immediato pagamento in favore del somministratore dell'intero valore economico del servizio, fino alla naturale scadenza del presente contratto, con riserva di azione per il maggior danno. Si applica l'art. 14 delle condizioni generali.

Art. 9 Corrispettivo della somministrazione, modalità di pagamento, decadenza dal beneficio del termine Il corrispettivo della somministrazione è determinato come da preventivi o accordi quadro richiamati all'art. 3, espressamente approvati dalle parti, che si intendono qui integralmente riportati e trascritti. Si applicano gli artt. 15 e 16 delle condizioni generali.

Art. 10 Interruzione della somministrazione - Qualunque interruzione o sospensione della somministrazione per cause imputabili all'utilizzatore comporterà comunque il diritto del somministratore ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante, determinato secondo quanto stabilito dagli artt. 15, 16, 19 e 20 delle condizioni generali, fino alla naturale scadenza del contratto.

Art. 11 limitazioni alle responsabilità del somministratore - Le parti si danno atto che alcuna responsabilità può essere attribuita al somministratore in merito alle conseguenze di eventuale inidoneità o inadempimento dei lavoratori prescelti dall'utilizzatore per lo svolgimento della missione, né per le condotte da essi tenute o le scelte personali effettuate. L'utilizzatore risponde in via esclusiva dei danni arrecati a terzi dal lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Si applicano gli artt. 4, 17 e 18 delle condizioni generali.

Art. 12 Foro competente - Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, pur se riferita al semplice pagamento dei compensi pattuiti, sarà competente esclusivamente il Tribunale Civile di Napoli.

Art. 13 Norma di rinvio - Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge, alle norme del CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro, che l'utilizzatore espressamente dichiara di conoscere e ritenere direttamente applicabile e alle norme dei contratti collettivi applicabili ai lavoratori dell'utilizzatore. Si applicano, inoltre, integralmente le condizioni generali di contratto.

Data
31-01-2019

Il somministratore Agency Team Leader
generazione vincente S.p.A.
il consulente commerciale

L'utilizzatore
Mario Pendingelli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano in modo specifico i seguenti articoli: - art. 3 (trattamento economico); - art. 7 (dichiarazione dell'utilizzatore); - art. 8 (rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore e risoluzione); - art. 9 (corrispettivo della somministrazione e decadenza dal beneficio del termine); - art. 10 (interruzione della somministrazione); - art. 11 (limitazioni della responsabilità del somministratore) - art. 12 (foro competente). Le parti dichiarano di aver prestato particolare attenzione alle disposizioni di cui agli articoli da ultimo citati, il cui contenuto è stato attentamente letto con voce alta, discusso in specifica trattativa e separatamente approvato.

Il somministratore Agency Team Leader
generazione vincente S.p.A.
il consulente commerciale

L'utilizzatore

**Assunzione a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 81/2015**

Con la presente Le comunichiamo che sarà inviato in missione, ai sensi dell'art. 30 e ss. D.Lgs. 81/2015, presso l'azienda utilizzatrice GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA con sede legale in VIA CAPRUZZI SNC - 70126 - BARI (BA), in seguito e per brevità denominata utilizzatore. A tale proposito La informiamo che GENERAZIONE VINCENTE ha la propria sede legale in NAPOLI, alla VIA GIOVANNI PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA E7 cap 80143 - ed è autorizzata dal Ministero del Lavoro all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 276/03, con prot. N. 1110/SG del 26-11-2004 iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro alla sez. 1 Agenzie di Somministrazione di Lavoro autorizzate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo. Inoltre, generazione vincente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5 comma 2 lett. C D.Lgs. 276/03, disponendo di polizza fidejussoria n. 01.000014233 stipulata presso la Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni S2C s.p.a.

L'utilizzatore ha richiesto la somministrazione di n. 1 lavoratore a tempo determinato, che GENERAZIONE VINCENTE si è impegnata ad effettuare con contratto n. BAR/2019/133064, con durata prevista dal 01-02-2019 al 31-12-2019. L'utilizzatore ha dichiarato che sussistono le seguenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.: Trattasi di primo rapporto intercorrente tra l'azienda utilizzatrice e il lavoratore somministrato, con durata non superiore a 12 mesi e pertanto non è necessaria l'indicazione delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/2015.

1) Esigenze di ricorso al contratto a termine, data di assunzione e durata.

L'assunzione è a tempo determinato in quanto la stessa è esclusivamente finalizzata all'espletamento della specifica missione, in somministrazione di manodopera, dettagliatamente descritta in premessa. L'efficacia del contratto è subordinata al superamento del periodo di prova. Il contratto decorre dal giorno 01-02-2019 ed ha una durata prevedibile fino al giorno 31-12-2019, salva la sopravvenienza di una giusta causa o giustificato motivo di recesso. Allo scadere del termine indicato, il contratto si intenderà automaticamente risolto ed il rapporto di lavoro cesserà senza bisogno di ulteriore comunicazione da parte nostra. La durata del contratto può essere prorogata ai sensi dell'art. 34, comma 2, D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. Qualora l'assunzione sia effettuata per una missione finalizzata alla sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il presente contratto termina immediatamente e naturalmente la sua efficacia nel caso di rientro del lavoratore sostituito in data antecedente a quella prevista.

2) Patto di prova.

Viene pattuito un periodo di prova di 13 giorni di effettiva prestazione lavorativa, durante il quale ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto senza obbligo di preavviso o motivazione.

3) Mansioni e inquadramento.

Ella svolgerà le seguenti mansioni: ADDETTI A FUNZIONI DI SEGRETERIA. L'inquadramento sarà nell'ambito del gruppo C dell'art. 28 del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, al livello C1 del CCNL REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI (SU 5 GIORNI) .. applicato presso l'utilizzatore con la qualifica di IMPIEGATO.

4) Sede e orario di lavoro.

Il luogo di svolgimento del lavoro comunicato dall'utilizzatore è presso GRUPPO MISTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA, al seguente indirizzo VIA GENTILE SN - 70100 BARI (BA). L'orario di lavoro comunicato dall'utilizzatore è di 20,00 ore di lavoro settimanali e la sua articolazione ne sarà comunicata dall'utilizzatore, unico titolare del potere di direzione e controllo. L'orario pattuito, così come il luogo di effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative potranno, comunque, subire variazioni su disposizione dell'utilizzatore.

5) Trattamento economico.

Il trattamento economico e normativo sarà quello applicato e comunicato dall'utilizzatore, con riferimento all'inquadramento di cui al punto 3, e non potrà essere complessivamente inferiore, a parità di mansioni svolte, a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'utilizzatore stesso. A tale proposito La informiamo che l'utilizzatore ha assunto l'obbligo di comunicare alla nostra società il trattamento retributivo applicabile ai lavoratori comparabili. Pertanto, Le sarà corrisposta la retribuzione lorda oraria di Euro 11,16115, così come comunicato dall'utilizzatore.

Eventuali elementi integrativi della retribuzione, ulteriori rispetto a quanto sopra evidenziato, previsti dalla contrattazione integrativa in essere presso l'utilizzatore saranno a Lei riconosciuti qualora comunicati dall'utilizzatore stesso. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere il trattamento economico e a versare i contributi previdenziali in Suo favore. La retribuzione viene calcolata in base alle ore indicate sul cartellino presenze compilato e trasmesso a generazione vincente entro il primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello in cui sono rese le prestazioni lavorative. È possibile l'utilizzo di sistemi automatici di rilevazione delle presenze.

Eventuali ore di lavoro straordinario saranno regolarmente retribuite solo se preventivamente autorizzate dall'utilizzatore.

6) Modalità di svolgimento della prestazione.

La informiamo che per tutta la durata della somministrazione Lei svolgerà la Sua attività lavorativa sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, mentre l'eventuale esercizio del potere disciplinare resta riservato alla nostra società. Il Suo referente presso l'utilizzatore è il Sig. PENDINELLI MARIO, il quale provvederà a fornirLe ogni informazione o disposizione relativa al rapporto di lavoro e al quale potrà rivolgersi in qualsiasi caso di necessità.

7) Trattamento normativo.

Norme disciplinari: Lei è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti dell'utilizzatore. Per qualsiasi informazione o chiarimento, è tenuto a rivolgersi al referente presso l'utilizzatore di cui al precedente punto 5. Per gli eventuali procedimenti disciplinari si applicano le norme stabilite dalla legge in generale e, in particolare, dalla L. 300/70 e dagli artt. 52 e segg. CCNL per i lavoratori somministrati delle Agenzie per il Lavoro. **Assenza:** In caso di assenza Lei ha l'obbligo di dare notizia della propria assenza alla Generazione Vincente S.p.A. nella giornata in cui si verifica l'evento ed in caso di mancata comunicazione entro 24 ore, l'assenza sarà considerata ingiustificata. **Malattia e infortunio:** In caso di malattia o infortunio il lavoratore deve dare immediata notizia dell'assenza all'Agenzia per il Lavoro, nella giornata in cui si verifica il comprovato e giustificato motivo di impedimento della prestazione. L'assenza sarà comunque considerata ingiustificata qualora non pervenga al somministratore il certificato medico nei tempi e modi di legge. Si applicano gli articoli da 37 a 44 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro. **Richiesta di Ferie e Permessi:** Le ferie e i permessi, il cui ammontare è definito nel CCNL indicato al precedente articolo 3, vanno concordati con l'utilizzatore e preventivamente comunicati al somministratore.

8) Risoluzione anticipata

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro da parte del lavoratore il datore di lavoro si riserva di trattenere sull'ultima retribuzione una penalità il cui ammontare è calcolato ai sensi dell'art.36 CCNL della Agenzie per il lavoro. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di agire per il maggior danno.

9) Legge e CCNL applicabili.

Ai sensi dell'art. 23 CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro si comunica che il contratto collettivo nazionale applicabile è il CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, sottoscritto in data 27 febbraio 2014 e ss.mm.ii., cui si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede. Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si rinvia, inoltre, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., ai contratti collettivi dell'utilizzatore, nonché alla disciplina generale sui rapporti di lavoro, di cui al Codice Civile e alle Leggi Speciali in materia.

10) Igiene e sicurezza.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., l'utilizzatore espressamente si è obbligato, con il contratto di somministrazione di manodopera, ad informarLa sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, a formarLa ed addestrarLa all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale viene assunto in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. Pertanto, prima dell'inizio effettivo dell'attività lavorativa Ella si rivolgerà al referente presso l'utilizzatore, di seguito indicato, il quale provvederà a fornirLe ogni opportuna informazione, nonché la formazione della durata di almeno due ore e l'addestramento specifico di cui all'art. 21 comma 3 bis del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro.

L'utilizzatore osserva altresì nei Suoi confronti tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, lett. c, D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., dall'art. 21, comma 3, del CCNL 27 febbraio 2014, e, in generale dal D. Lgs. 81/08, l'utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate, come da documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 dell'Utilizzatore al quale in questa sede per completezza espressamente si rinvia. L'obbligo di indicazione è stato adempiuto dall'utilizzatore mediante la compilazione del modello allegato 1 che Le viene consegnato unitamente al presente contratto. Nel caso in cui le mansioni alle quali Lei sarà adibito richiedano sorveglianza medica o comportino rischi specifici, ne sarà informato dall'utilizzatore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. Inoltre, Le indichiamo che il Sig. PENDINELLI MARIO è stato indicato dall'utilizzatore quale referente per fornirLe le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/08; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e del medico competente ove presente..

11) Enti bilaterali.

Sono attivi tre enti bilaterali costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali: Ebitemp (ebitemp.it), Ebiref (ebiref.it) e Formatemp (formatemp.it). Le viene fornita documentazione informativa prevista dal CCNL e delega per l'iscrizione alle OO.S.S.L.L.

12) Trattamento dati personali

Il lavoratore autorizza GENERAZIONE VINCENTE ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell'adempimento degli obblighi inerenti la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione del proprio rapporto di lavoro.

13) Domicilio del lavoratore.

Il lavoratore conferma che il proprio domicilio è quello indicato nel presente contratto. Il lavoratore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio. Tutte le comunicazioni trasmesse all'indirizzo indicato saranno considerate conosciute dal lavoratore.

14) Codice Fiscale.

Il lavoratore conferma che il proprio codice fiscale è esattamente quello indicato nel presente contratto, esonerando il datore di lavoro da qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali errori del medesimo.

15) Area Riservata Web.

Dal momento della Sua assunzione Le viene attivata un'apposita area riservata dedicata ed accessibile dal sito web www.generazionevincente.it. Le modalità e le credenziali di accesso Le sono fornite separatamente. Nell'area riservata, accessibile esclusivamente da Lei mediante le chiavi di accesso che liberamente scieglierà e dal personale generazione vincente appositamente incaricato, potrà disporre in qualsiasi momento della copia del Suo contratto di lavoro e delle Sue lettere di missione, delle buste paga mensili, del CUD e di ogni altro documento relativo al rapporto di lavoro instaurato.

16) Consegna delle buste paga e pagamento delle retribuzioni.

Il lavoratore autorizza GENERAZIONE VINCENTE a consegnare le buste paga mensili direttamente ed esclusivamente in formato elettronico presso l'area riservata web di cui al precedente articolo 15. La corresponsione di ogni emolumento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario alle coordinate (IBAN) indicate dal lavoratore mediante consegna in agenzia del tesserino bancario o certificato equivalente.

Data: 31-01-2019

GENERAZIONE VINCENTE
Generazione vincente S.p.A.
Il consulente di Selezione e Servizio
Anna Maria Turchetti

Il Lavoratore

Serafina Panza